



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE ACQUE E AMBIENTE

PROPOSTA DI DETERMINA N. 142 / 2019
DETERMINAZIONE COSTITUTIVA N.122 DEL 31.01.2019

OGGETTO: Conclusione del procedimento avviato con nota prot. n. 50880 del 14.12.2018 - diffida ai sensi dell'art. 55 R.D. n. 1775 dell'11.12.1933 Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- Il R.D. n. 1775 dell'11.12.1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” disciplina, al Titolo I, le derivazioni e le utilizzazioni delle acque pubbliche;
- L'art. 3 della L.R. 3 febbraio 2006 n.2 ha attribuito alla Provincia di Belluno le funzioni relative alla gestione del Demanio Idrico e dell'introito di canoni ricavati dall'utilizzazione del Demanio stesso;
- L'art. 12-bis, comma 1, lett. “b”, del R.D. 11/12/1933 n. 1775 Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici condiziona il rilascio del provvedimento di concessione di derivazione delle acque pubbliche alla garanzia del rispetto del “*minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico*” e l'art. 40 del medesimo R.D. 11/12/1933 n. 1775 prevede, per le suddette concessioni, la stipula di un apposito disciplinare, il quale, tra l'altro, “*determina la quantità, il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'igiene pubblica*”;
- La società K Energia s.r.l. è attualmente titolare di una concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico sul torrente Rio Castello, nel comune di Livinallongo del Col di Lana (BL), rilasciata con Determina del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Belluno n. 1979 del 15.11.2013;
- Il Disciplinare n. 2244 di repertorio del 30.01.2014, allegato alla Determina del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Belluno n. 1979 del 15.11.2013, stabilisce, all'art. 1 “Quantità ed uso dell'acqua da derivare”, che “*La quantità di acqua da derivare dal torrente Rio Castello, in territorio del comune di Livinallongo del Col di Lana (BL), a quota 1.641,45 m s.l.m. (quota sfioro laterale di presa), è fissata in misura non superiore a moduli massimi 4,50 (litri al secondo quattrocentocinquanta) e medi 2,27 (litri al secondo duecentoventisette), per produrre sul salto di m 151,28 la potenza nominale media di kW 336,67, con l'obbligo di garantire il deflusso di una portata continua di rispetto in alveo che, immediatamente a valle della presa, non dovrà essere inferiore a moduli 1,00 (litri al secondo cento) per tutto l'anno. L'acqua sarà*



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE ACQUE E AMBIENTE

utilizzata per uso idroelettrico.”

VISTO gli esiti del sopralluogo effettuato, dal Corpo di Polizia provinciale, in data 3.10.2018, congiuntamente con il personale dell'ARPAV, presso la centralina in oggetto, dai quali emerge che le condizioni del corpo idrico al momento del sopralluogo risultavano di regime normale e che l'impianto era attivo ed in esercizio, ma che il rilascio del DMV non appariva adeguato rispetto ai 100 l/s previsti dal disciplinare di concessione;

VISTI, quindi, gli esiti delle misurazioni delle portate rilasciate dalla centralina in oggetto, effettuate nel corso di un nuovo sopralluogo, in data 11.10.2018, dal personale dell'ARPAV, che evidenziano un rilascio di 66 l/s, quindi inferiore alla portata prevista dal disciplinare di concessione n. 2244 di repertorio del 30.01.2014, che prevede un valore di 100 l/s per tutto l'anno;

CONSIDERATO che, in base ai dati di cui sopra, rilevava uno stato dell'impianto sul torrente Rio Castello non conforme a quanto stabilito dalla Determina costitutiva della Provincia di Belluno n. 1979 del 15.11.2013, per quanto concerne il rispetto dell'obbligo di garanzia del deflusso minimo vitale di moduli 1,00 (litri al secondo cento) per tutto l'anno;

RICHIAMATO l'art. 55, comma 1, lett. c), del R.D 1775/33 il quale prevede, previa diffida, la pronuncia di *“decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica (...) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione”*;

RICORDATO che, conseguentemente, questa Amministrazione, con atto n. prot. 50880 del 14.12.2018, comunicato alla ditta lo stesso giorno, ha avviato, per le motivazioni sopra esposte, il procedimento per la diffida del concessionario, ai sensi dell'art 55, comma 1, lett. c), del R.D. 1775/33, assegnando alla stessa il termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento dell'atto in oggetto per presentare memorie scritte e controdeduzioni in ordine a quanto ad essa contestato nell'atto stesso;

VISTE le osservazioni presentate dalla società K Energia s.r.l. in data 31.12.2018, prot. n. 52567, che precisano quanto segue:

- *“L'impianto è stato sottoposto a visita di verifica di collaudo da parte della Provincia di Belluno con incarico di collaudo all'ing. Jacopo Sanfilippo, come da lettera di collaudo in data 3 settembre 2015, prot. n. 38287/2015;*
- *A seguito della relazione di verifica redatta dall'ing. De Demo Eugenio in data 19/11/2015, con la quale veniva determinato il livello idrometrico da mantenere sulla gaveta di rilascio del DMV di 100 l/s in 24 cm, era stata concordata con il collaudatore una verifica congiunta tra la ditta proprietaria dell'impianto ed i tecnici dell'ARPAV per la validazione del tirante idrometrico, così come determinato dalla relazione già in possesso di questo*



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE ACQUE E AMBIENTE

Ente che per comodità alleghiamo;

- *Che la visita congiunta tra i tecnici dell'ARPAV presente il dott. Alberto De Bona, per la Provincia di Belluno il collaudatore, ing. Jacopo Sanfilippo e per la ditta K Energia s.r.l. l'ing. Eugenio De Demo per la verifica del tirante idrometrico calcolato sib si è tenuta il 25 novembre 2015;*
- *Che le misure correntometriche eseguite dal personale dell'ARPAV in data 25/11/2015 e riportate nel verbale allegato alle operazioni di collaudo presente presso gli uffici della Provincia di Belluno, confermavano che le previsioni di calcolo relative ad un livello idrometrico di cm 24 sulla gavetina di rilascio del DMV corrispondevano ad una portata rilasciata di 100 l/sec;*
- *Che come attestato nella relazione di verifica idrologica redatta dai tecnici dell'ARPAV in data 11/10/2018 il livello idrometrico era di 23,5-24,5 cm, quindi in linea con il livello di 24 cm indicato in sede di collaudo per il rilascio della portata di 100 l/sec;*
- *Che dalla data della visita di collaudo alla data odierna non sono state apportate nessuna modifica alle opere di derivazione e tanto meno alle opere di rilascio del DMV e che le stesse opere sono state regolarmente manutenzionate;*
- *Che come si può rilevare dalle misure ricavate dal sistema di controllo dell'impianto (il cui stralcio del grafico si allega alla presente) nei giorni 3/10/2018 e 11/10/2018 l'altezza del livello idrometrico veniva mantenuta nei valori di cm 24 (la misura del livello idrometrico di 24 cm corrisponde al valore di -0,09 cm indicato nel grafico e che tali misure hanno una cadenza di 60 sec e che tali misure sono tutte superiori a tale valore e quindi corrispondono a valori superiori ai cm 24). Valore che secondo la misura effettuata dal personale dell'ARPAV in data 25/11/2015 garantiva un rilascio di 100 l/sec;*
- *Che in data 03/10/2018 il personale della Green Power, gestrice dell'impianto per conto della ditta K Energia s.r.l., eseguiva alcune operazioni di pulizia degli iniettori della turbina e può essere possibile che durante tali operazioni transitorie e momentanee il livello idrometrico all'opera di presa possa aver subito delle oscillazioni.*

Tutto ciò premesso la presente ditta, nella figura del legale rappresentante, non riuscendo a capire come misurazioni eseguite dallo stesso Ente in periodi diversi (la prima il 25/11/2015 e la seconda il 11/10/2018) con uguali metodologie di tipo correntometrico, e con livelli idrometrici uguali (cm 24), abbiano dato risultati così diversi e discordanti."

DATO ATTO che, a seguito del ricevimento delle succitate osservazioni il Servizio Acque ha, con nota del 03.01.2019, prot. n. 147, inviato ad ARPAV richiesta di una valutazione tecnica in ordine ai contenuti delle stesse;

PRESO ATTO delle valutazioni tecniche e dei chiarimenti in ordine alle misurazioni effettuate in data 11.10.2018, trasmessi da ARPAV al Servizio Acque in data 10.01.2019, prot. n. 951, che affermano quanto segue:



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE ACQUE E AMBIENTE

“Con riferimento alla richiesta di codesta Provincia prot. 147/2019 del 03.01.2019, si comunica quanto segue:

- Non si riscontrano nuovi elementi che possano smentire la misurazione già effettuata dallo scrivente Servizio in data 11.10.2018.*
- Per strutture di rilascio di questo tipo le condizioni idrauliche che possono determinarsi nel tempo nella canaletta e a monte della stessa non possono mai garantire l'assoluta invarianza della scala di portata (corrispondenza h-Q), sia predeterminata progettualmente, sia empiricamente, sulla base di misure di portata eseguite in un determinato periodo. Ciò può essere causato, per esempio, da materiale depositato in diversi momenti idrologici o dalla crescita di vegetazione in alveo e nelle sponde. Per tale motivo interventi di pulizia e manutenzione della canaletta e dell'alveo a monte, ferma restando l'invarianza di soglie e/o organi di regolazione modulabili, garantiscono di contenere l'entità di tali possibili ineliminabili differenze nella misura dei deflussi ottenibili da scala delle portate rispetto a misure di portata eseguite ad hoc.*
- Si ritiene pertanto “buona pratica” che la ditta effettui sistematicamente misure di portata di controllo dell'adeguatezza del rilascio;*
- In tal senso si auspica l'effettuazione di una o più misure di verifica da parte della ditta, sulla base delle quali spetterà alla Provincia di Belluno stabilire l'eventuale necessità di ulteriori misure congiunte o in contraddittorio.*

Si allegano due foto delle misure effettuate rispettivamente in data 25.11.2015 e 11.10.2018 dove risultano evidenti le diverse condizioni della corrente all'imbocco e nella canaletta, pur nell'apparente costanza del livello sull'asta di riferimento (24 cm).”

PRESO ATTO delle ulteriori osservazioni fatte dalla società K Energia s.r.l. in data 30.01.2019, prot. n. 2932, a seguito dei chiarimenti tecnici dell'ARPAV, inoltrati alla stessa in data 14.01.2019 (prot. n. 1045 del 11.01.19), che precisa quanto segue: *“Dalla documentazione fotografica fornita dall'ARPAV non riscontriamo evidenti diverse condizioni della corrente di monte della canaletta di rilascio del DMV che possono giustificare la differente misura di portata rilevata, mentre segnaliamo che la posizione della sezione di misura effettuata in data 11/10/2018 risulta più a valle di quella eseguita in data 25/11/2015. Concordiamo con ARPAV sul fatto della “buona pratica” che la ditta effettui sistematicamente misure di portata di controllo dell'adeguatezza del rilascio, e che quindi sarà cura della ditta K Energia s.r.l. eseguire tali controlli e verifiche. L'assoluta buona fede della ditta che in base alle informazioni in suo possesso di rilasciare la portata in conformità alle prescrizioni del disciplinare e quindi nei valori prescritti di 100 l/sec. Tutto ciò premesso la presente ditta dichiara la sua disponibilità all'effettuazione di una misurazione congiunta con l'ARPAV al fine del controllo della portata rilasciata e per la determinazione del livello idrometrico da ritenersi sufficiente per il rilascio del DMV di 100 l/sec. Imposto dal disciplinare di concessione. (OMISSIS)”*



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE ACQUE E AMBIENTE

RITENUTO di esprimere le seguenti osservazioni in ordine alle suindicate note della K Energia s.r.l. ed ai chiarimenti dell'ARPAV: con riferimento ai vari punti della prima nota di controdeduzione della società K Energia s.r.l. si intende aderire a quanto già espresso dall'ARPAV – Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio, che, nella missiva del 10.01.2019, prot. n. 951, ha effettuato una completa disamina delle osservazioni tecniche fatte dal concessionario ed ha dato approfonditi chiarimenti circa i possibili motivi che abbiano determinato, nel corso del tempo e, pur nell'apparente costanza del livello sull'asta di riferimento (24 cm), uno scostamento delle portate rilasciate dall'impianto, ribadendo, comunque, la bontà e correttezza delle misure a suo tempo effettuate. Per quanto, poi, concerne la seconda memoria presentata dal concessionario, in data 30.01.2019, prot. 2932, a seguito del ricevimento dei chiarimenti dell'ARPAV, si precisa che il problema del mutamento delle condizioni idrauliche che si possono determinare nel tempo nella canaletta del rilascio del DMV non è risolvibile solo attraverso una semplice verifica visiva delle condizioni della corrente a monte della stessa, in quanto vi è la possibilità di un deposito di materiale nei diversi momenti, che, pur non essendo rilevabile ad un primo controllo visivo, può influire sulla portata di rilascio e che richiede, pertanto, la periodica pulizia, a titolo preventivo, della canaletta stessa, cosa sulla quale, del resto, concorda la stessa ditta. Non si discute la buona fede della società K Energia s.r.l., ma si vuole invitare la stessa ad una maggiore accuratezza nei controlli e nella manutenzione degli impianti, in modo da evitare, per il futuro, situazioni di violazione degli obblighi derivanti dalla concessione;

ATTESO, quindi, che, dalle misurazioni effettuate da ARPAV citate in premessa ed alla luce delle summenzionate controdeduzioni, nonché dei chiarimenti tecnici trasmessi da ARPAV, emerge uno stato dell'impianto sul torrente Rio Castello non conforme a quanto stabilito dalla Determina costitutiva della Provincia di Belluno n. 1979 del 15.11.2013, per quanto concerne il rispetto dell'obbligo di garanzia del **deflusso minimo vitale di moduli 1,00 (litri al secondo cento) per tutto l'anno;**

RITENUTO pertanto di concludere il procedimento avviato con prot. n. 50880 del 14.12.2018 tramite emanazione di formale atto di diffida, ai sensi dell'art. 55 R.D. 11/12/1933, n. 1775, alla società K Energia s.r.l., per la concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico sul torrente Rio Castello, nel comune di Livinallongo del Col di Lana (BL), rilasciata con Determina del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Belluno n. 1979 del 15.11.2013, per il seguente motivo: inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione stabilite dalla Determina del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Belluno n. 1979 del 15.11.2013, in quanto, il giorno 11.10.2018, non è stato garantito il deflusso minimo vitale dal torrente Rio Castello, in territorio del comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) corrispondente a moduli 1,00 (litri al secondo cento) per tutto l'anno, come stabilito dal Disciplinare n. 2244 di repertorio del 30.01.2014, allegato alla Determina stessa;



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE ACQUE E AMBIENTE

VISTA la Legge 241/90 e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 01.07.2010 ed in vigore dal 01.07.2010;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento uffici servizi della Provincia di Belluno adottato con Delibera Commissariale n. 97 del 08.08.2014;

DETERMINA

- 1) di concludere il procedimento avviato con atto n. 50880 del 14.12.2018 tramite emanazione di **formale atto di diffida, ai** sensi dell'art. 55 R.D. 11/12/1933, n. 1775, alla società K Energia s.r.l. per la concessione per la derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico dal torrente Rio Castello, nel comune di Livinallongo del Col di Lana (BL), rilasciata con Determina del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Belluno n. 1979 del 15.11.2013, per il seguente motivo: inadempimento, in data 11.10.2018, delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione stabilite dalla Determina del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Belluno n. 1979 del 15.11.2013, in quanto, il giorno 11.10.2018, **non è stato garantito il deflusso minimo vitale dal torrente Rio Castello, in territorio del comune di Livinallongo del Col di Lana (BL)** corrispondente a moduli 1,00 (litri al secondo cento) per tutto l'anno, come stabilito dal Disciplinare n. 2244 di repertorio del 30.01.2014, allegato alla Determina stessa;
- 2) di determinare come segue il contenuto della presente diffida: provvedere all'esatta osservanza delle condizioni essenziali della concessione per la derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico dal torrente Rio Castello, in territorio del comune di Livinallongo del Col di Lana (BL), rilasciata con Determina del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Belluno n. 1979 del 15.11.2013, ed in particolare la ditta:
 - dovrà garantire, compatibilmente con le portate presenti nel torrente oggetto della derivazione, il deflusso di una portata continua di rispetto in alveo che, immediatamente a valle della presa, non dovrà essere inferiore a moduli 1,00 (litri al secondo cento) per tutto l'anno;
- 3) di disporre che la ditta dovrà, entro il termine di 3 giorni, dare comunicazione a questa Amministrazione della data a partire dalla quale ha effettuato il ripristino del DMV;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento alla società K Energia s.r.l., alla Regione del Veneto – Difesa del Suolo, all'ARPAV ed al Comune di Livinallongo del Col di Lana.



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE ACQUE E AMBIENTE

IL DIRIGENTE
- dr. Paolo Centelleghes -